

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 182

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

50° anno
12 luglio 2007

Sommario

I *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria*

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (CE) n. 809/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, che modifica i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 per quanto riguarda le reti da posta derivanti** 1
- Regolamento (CE) n. 810/2007 della Commissione, dell'11 luglio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 811/2007 della Commissione, dell'11 luglio 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 917/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio relativo alle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura** 5
- ★ **Regolamento (CE) n. 812/2007 della Commissione, dell'11 luglio 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per le carni suine attribuito agli Stati Uniti d'America** 7
- Regolamento (CE) n. 813/2007 della Commissione, dell'11 luglio 2007, recante fissazione del coefficiente di assegnazione con riguardo al rilascio di titoli di importazione richiesti nel periodo dal 2 al 6 luglio 2007 per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di contingenti tariffari e di accordi preferenziali 15

DIRETTIVE

- ★ **Direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne ⁽¹⁾** 19

II *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria*

DECISIONI

Consiglio

2007/485/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 10 luglio 2007, che autorizza l'Austria a concludere con la Svizzera un accordo contenente disposizioni di deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto** 29

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Commissione

2007/486/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2006, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 65 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (Caso COMP/F/39.234 — Extra di lega — riadozione) [notificata con il numero C(2006) 6765] ...** 31

2007/487/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 6 luglio 2007, relativa all'assegnazione al Regno Unito di giorni in mare aggiuntivi nella divisione CIEM VIIe [notificata con il numero C(2007) 3212]** 33

2007/488/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, dell'11 luglio 2007, concernente deroghe all'Italia a titolo della direttiva 92/119/CEE del Consiglio per il trasporto, su strade pubbliche e private, di suini da macellazione verso un macello all'interno di zone di protezione a Cremona [notificata con il numero C(2007) 3314]** 34


2007/489/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, dell'11 luglio 2007, che fissa il contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute dalla Danimarca nel 2005 nel contesto delle misure di emergenza per combattere la malattia di Newcastle [notificata con il numero C(2007) 3315]** 36

ACCORDI

Consiglio

- ★ **Informativa sulla data di entrata in vigore dell'accordo di partenariato in materia di pesca tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altra** 37



I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 809/2007 DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 2007

che modifica i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 per quanto riguarda le reti da posta derivanti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 894/97 del Consiglio, del 29 aprile 1997, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca ⁽¹⁾, stabilisce un quadro di gestione per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche che prevedono una limitazione generale della lunghezza massima totale delle reti da posta derivanti a 2,5 chilometri, nonché il divieto di utilizzare o tenere a bordo reti da posta derivanti destinate alla cattura di determinate specie; tale divieto si applica a tutti i pescherecci comunitari, ad eccezione di quelli operanti nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund.

(2) Il regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca ⁽²⁾, stabilisce i requisiti per l'utilizzo di deterrenti acustici e il controllo delle catture accidentali di cetacei in alcune attività di pesca praticate con reti da posta derivanti.

(3) Il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund ⁽³⁾, stabilisce le restrizioni e le condizioni per l'uso di reti da posta derivanti nella suddetta zona regolamentata.

(4) I suddetti regolamenti non contengono tuttavia una definizione delle reti da posta derivanti. A fini di chiarezza e di una maggiore uniformità delle pratiche di controllo attuate dagli Stati membri, è necessario introdurre una definizione uniforme delle reti da posta derivanti nei tre atti summenzionati.

(5) Il fatto di stabilire una definizione delle reti da posta derivanti non amplia il campo di applicazione delle restrizioni e delle condizioni per l'uso degli attrezzi in questione previste dalla normativa comunitaria.

(6) Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CE) n. 894/97, l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

1. Per "rete da posta derivante" si intende qualsiasi rete da imbrocco mantenuta in superficie o a una certa distanza da essa per mezzo di galleggianti, lasciata alla deriva sotto l'azione delle correnti, liberamente o insieme all'imbarcazione a cui può essere fissata. Può essere munita di dispositivi volti a stabilizzare la rete e/o a limitarne la deriva.

⁽¹⁾ GU L 132 del 23.5.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1239/98 (GU L 171 del 17.6.1998, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 150 del 30.4.2004, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1.

2. È vietato a qualsiasi imbarcazione tenere a bordo o effettuare attività di pesca con una o diverse reti da posta derivanti, la cui lunghezza individuale o addizionata sia superiore a 2,5 chilometri.»

Articolo 2

Nel regolamento (CE) n. 812/2004 è aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 1 bis

Definizione

Per "rete da posta derivante" si intende qualsiasi rete da imbrocco mantenuta in superficie o a una certa distanza da essa per mezzo di galleggianti, lasciata alla deriva sotto l'azione delle correnti, liberamente o insieme all'imbarcazione a cui può essere fissata. Può essere munita di dispositivi volti a stabilizzare la rete e/o a limitarne la deriva.»

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2007.

Articolo 3

Nel regolamento (CE) n. 2187/2005, all'articolo 2 è aggiunta la seguente lettera:

«o) "rete da posta derivante": qualsiasi rete da imbrocco mantenuta in superficie o a una certa distanza da essa per mezzo di galleggianti, lasciata alla deriva sotto l'azione delle correnti, liberamente o insieme all'imbarcazione a cui può essere fissata. Può essere munita di dispositivi volti a stabilizzare la rete e/o a limitarne la deriva.»

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per il Consiglio

Il presidente

S. GABRIEL

REGOLAMENTO (CE) N. 810/2007 DELLA COMMISSIONE**dell'11 luglio 2007****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 luglio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MK	48,1
	TR	83,4
	XS	23,6
	ZZ	51,7
0707 00 05	JO	151,2
	TR	115,8
	ZZ	133,5
0709 90 70	TR	86,4
	ZZ	86,4
0805 50 10	AR	55,2
	UY	51,0
	ZA	56,7
	ZZ	54,3
0808 10 80	AR	86,2
	BR	88,2
	CL	89,9
	CN	99,5
	NZ	101,4
	US	103,8
	UY	59,1
	ZA	89,6
	ZZ	89,7
0808 20 50	AR	76,7
	CL	84,4
	CN	59,8
	NZ	99,0
	ZA	103,7
	ZZ	84,7
0809 10 00	TR	199,7
	ZZ	199,7
0809 20 95	TR	283,7
	US	481,7
	ZZ	382,7
0809 30 10, 0809 30 90	TR	129,4
	ZZ	129,4
0809 40 05	IL	124,1
	ZZ	124,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 811/2007 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 917/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio relativo alle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativo alle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

Il regolamento (CE) n. 917/2004 è così modificato:

considerando quanto segue:

1) L'articolo 2 è così modificato:

- (1) Per evitare ogni rischio di ambiguità, è opportuno stabilire in modo chiaro, all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 917/2004 della Commissione ⁽²⁾, che le azioni dei programmi apicoli devono essere necessariamente eseguite entro la fine dell'esercizio annuale cui si riferiscono.
- (2) La possibilità di modificare i limiti finanziari di ciascuna azione di un programma apicolo nel corso di un esercizio annuale senza che tali modifiche debbano essere approvate secondo la procedura di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 797/2004 è attualmente limitata a un massimo del 20 % dei suddetti limiti finanziari.
- (3) Il suddetto limite del 20 % è risultato troppo vincolante da un punto di vista amministrativo, sia per gli Stati membri che per la Commissione, e occorre pertanto sopprimerlo.
- (4) A fini di semplificazione, occorre rendere più flessibile l'adeguamento delle azioni dei programmi apicoli nel corso di un esercizio annuale e dunque sopprimere i limiti imposti a una nuova ripartizione finanziaria per tipo di misure nell'ambito del bilancio assegnato a ciascuno Stato membro.
- (5) È opportuno disporre che gli adeguamenti delle azioni dei programmi apicoli siano comunicati alla Commissione nel caso in cui determinate azioni non fossero state notificate nell'ambito del programma triennale trasmesso inizialmente.
- (6) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 917/2004.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

a) al paragrafo 1, il secondo comma è soppresso;

b) al paragrafo 3, il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente:

«Le azioni dei programmi apicoli previste per ciascuno dei tre anni devono essere integralmente eseguite prima del 31 agosto dell'esercizio annuale cui si riferiscono.»

2) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Le azioni dei programmi apicoli possono essere adattate nel corso di un esercizio annuale a condizione che restino conformi all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 797/2004. I limiti finanziari di ciascuna azione possono essere modificati, a condizione che non venga superato il massimale totale delle previsioni di spesa annuali e che la partecipazione comunitaria al finanziamento dei programmi apicoli non superi il 50 % delle spese sostenute dallo Stato membro interessato.

Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione ogni progetto di adeguamento delle azioni nel corso di un esercizio annuale ai sensi del primo comma nel caso in cui un'azione non fosse stata inizialmente prevista e notificata nell'ambito del programma triennale. In assenza di opposizione della Commissione, l'adeguamento previsto diventa applicabile il primo giorno del secondo mese successivo alla suddetta comunicazione.

Entro due mesi dal termine di ciascun esercizio annuale, gli Stati membri comunicano alla Commissione una sintesi dell'esecuzione delle spese per tipo di azione.»

3) L'articolo 7 è soppresso.

⁽¹⁾ GU L 125 del 28.4.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 163 del 30.4.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2007.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 812/2007 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2007

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per le carni suine attribuito agli Stati Uniti d'America

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽⁶⁾.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

(4) Al fine di garantire la regolarità delle importazioni, è opportuno suddividere in più sottoperiodi il periodo contingente compreso tra il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno successivo. Il regolamento (CE) n. 1301/2006 limita in ogni caso il periodo di validità dei titoli all'ultimo giorno del periodo contingente.

considerando quanto segue:

(1) L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in applicazione dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all'Unione europea ⁽²⁾, approvato con decisione 2006/333/CE del Consiglio ⁽³⁾, prevede l'apertura di un contingente tariffario d'importazione specifico di 4 722 tonnellate di carni suine attribuito agli Stati Uniti.

(5) Il contingente tariffario deve essere gestito mediante titoli di importazione. A tal fine è necessario definire le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli.

(2) Il regolamento (CE) n. 1233/2006 della Commissione, del 16 agosto 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per l'importazione di carni suine accordato agli Stati Uniti d'America ⁽⁴⁾, deve essere modificato in modo sostanziale. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1233/2006 e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(6) Dati i rischi di speculazione inerenti al regime del contingente tariffario nel settore delle carni suine, è opportuno stabilire condizioni precise per l'accesso degli operatori al regime suddetto.

(3) Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, devono applicarsi il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽⁵⁾, e il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti

(7) Ai fini di una corretta gestione dei contingenti tariffari, è opportuno fissare a 20 EUR/100 kg la cauzione relativa ai titoli d'importazione.

(8) Nell'interesse degli operatori, è opportuno prevedere che la Commissione determini i quantitativi non richiesti, che saranno aggiunti al sottoperiodo contingente successivo, a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

(9) L'accesso al contingente tariffario è subordinato alla presentazione di un certificato di origine rilasciato dalle autorità degli Stati Uniti in conformità al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁷⁾.

(1) GU L 282 dell'11.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2) GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 15.

(3) GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 13.

(4) GU L 225 del 17.8.2006, pag. 14.

(5) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

(6) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

(7) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 6).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Un contingente tariffario per l'importazione di 4 722 tonnellate di prodotti del settore delle carni suine originari degli Stati Uniti d'America è aperto su base annuale per il periodo dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

Il contingente reca il numero d'ordine 09.4170.

2. I codici NC dei prodotti che beneficiano del contingente di cui al paragrafo 1 e il dazio doganale applicabile sono fissati nell'allegato I.

Articolo 2

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 e del regolamento (CE) n. 1301/2006.

Articolo 3

Il quantitativo fissato per il periodo contingente annuale è ripartito in quattro sottoperiodi, come di seguito indicato:

- a) 25 % dal 1° luglio al 30 settembre,
- b) 25 % dal 1° ottobre al 31 dicembre,
- c) 25 % dal 1° gennaio al 31 marzo,
- d) 25 % dal 1° aprile al 30 giugno.

Articolo 4

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente di un titolo di importazione, all'atto della presentazione della prima domanda per un determinato periodo contingente annuo, fornisce la prova di avere importato o esportato, durante ciascuno dei due periodi di cui al suddetto articolo 5, almeno 50 tonnellate di prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75.

2. La domanda di titolo può riguardare più prodotti, con codici NC differenti, originari degli Stati Uniti d'America. In tal caso, tutti i codici NC e la corrispondente designazione sono indicati rispettivamente nelle caselle 16 e 15 della domanda di titolo e del titolo stesso.

La domanda di titolo riguarda un quantitativo di almeno 20 tonnellate e pari al massimo al 20 % del quantitativo disponibile nel sottoperiodo considerato.

3. I titoli obbligano ad importare dagli Stati Uniti d'America.
4. La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

a) nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine, con la menzione «sì» contrassegnata con una crocetta;

b) nella casella 20, una delle diciture riportate nell'allegato II, parte A.

Nella casella 24 del titolo è apposta una delle diciture riportate nell'allegato II, parte B.

Articolo 5

1. La domanda di titolo può essere presentata esclusivamente nei primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei sottoperiodi di cui all'articolo 3.

2. All'atto della presentazione di una domanda di titolo è depositata una cauzione pari a 20 EUR/100 kg.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui termina il periodo di presentazione delle domande, i quantitativi totali richiesti, espressi in chilogrammi.

4. I titoli sono rilasciati a decorrere dal settimo giorno lavorativo ed al più tardi l'undicesimo giorno lavorativo successivo alla fine del periodo di comunicazione di cui al paragrafo 3.

5. La Commissione determina, ove del caso, i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e che sono automaticamente aggiunti al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingente successivo.

Articolo 6

1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro la fine del primo mese di ciascun sottoperiodo contingente, i quantitativi globali espressi in chilogrammi per i quali sono stati rilasciati titoli, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento.

2. Prima della fine del quarto mese successivo a ciascun periodo contingente annuale gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi effettivamente immessi in libera pratica ai sensi del presente regolamento nel corso del periodo considerato, espressi in chilogrammi.

3. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi, espressi in chilogrammi, che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, una prima volta contestualmente alla domanda per l'ultimo sottoperiodo e un'altra volta prima della fine del quarto mese successivo a ciascun periodo annuale.

Articolo 7

1. In deroga all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1291/2000, la validità dei titoli di importazione è di centocinquanta giorni a decorrere dal primo giorno del sottoperiodo per il quale sono stati rilasciati.

2. Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il trasferimento dei diritti derivanti dai titoli è limitato ai cessionari che soddisfano le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006 e all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.

Articolo 8

L'immissione in libera pratica è subordinata alla presentazione di un certificato d'origine rilasciato dalle competenti autorità degli Stati Uniti d'America a norma degli articoli da 55 a 65

del regolamento (CEE) n. 2454/93. L'origine dei prodotti contemplati dal presente regolamento è determinata secondo le norme comunitarie vigenti.

Articolo 9

Il regolamento (CE) n. 1233/2006 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2007.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Numero d'ordine	Codici NC	Designazione delle merci	Dazio applicabile	Quantitativo totale in tonnellate (peso del prodotto)
09.4170	ex 0203 19 55 ex 0203 29 55	Lombate e prosciutti disossati, freschi, refrigerati o congelati	250 EUR/ tonnellata	4 722

ALLEGATO II

PARTe A

Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera b):

<i>in bulgaro:</i>	Регламент (EO) № 812/2007.
<i>in spagnolo:</i>	Reglamento (CE) nº 812/2007.
<i>in ceco:</i>	Nařízení (ES) č. 812/2007.
<i>in danese:</i>	Forordning (EF) nr. 812/2007.
<i>in tedesco:</i>	Verordnung (EG) Nr. 812/2007.
<i>in estone:</i>	Määrus (EÜ) nr 812/2007.
<i>in greco:</i>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 812/2007.
<i>in inglese:</i>	Regulation (EC) No 812/2007.
<i>in francese:</i>	Règlement (CE) nº 812/2007.
<i>in italiano:</i>	Regolamento (CE) n. 812/2007.
<i>in lettone:</i>	Regula (EK) Nr. 812/2007.
<i>in lituano:</i>	Reglamentas (EB) Nr. 812/2007.
<i>in ungherese:</i>	812/2007/EK rendelet.
<i>in maltese:</i>	Ir-Regolament (KE) Nru 812/2007.
<i>in neerlandese:</i>	Verordening (EG) nr. 812/2007.
<i>in polacco:</i>	Rozporządzenie (WE) nr 812/2007.
<i>in portoghese:</i>	Regulamento (CE) n.º 812/2007.
<i>in rumeno:</i>	Regulamentul (CE) nr. 812/2007.
<i>in slovacco:</i>	Nariadenie (ES) č. 812/2007.
<i>in sloveno:</i>	Uredba (ES) št. 812/2007.
<i>in finlandese:</i>	Asetus (EY) No: 812/2007.
<i>in svedese:</i>	Förordning (EG) nr 812/2007.

PARTE B

Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma:

<i>in bulgaro:</i>	намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 812/2007.
<i>in spagnolo:</i>	reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) nº 812/2007.
<i>in ceco:</i>	snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 812/2007.
<i>in danese:</i>	toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 812/2007.
<i>in tedesco:</i>	Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 812/2007.
<i>in estone:</i>	ühise tollitariifistiku maksimumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 812/2007.
<i>in greco:</i>	Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 812/2007.
<i>in inglese:</i>	reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 812/2007.
<i>in francese:</i>	réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) n° 812/2007.
<i>in italiano:</i>	riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 812/2007.
<i>in lettone:</i>	Regulā (EK) Nr. 812/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.
<i>in lituano:</i>	bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 812/2007.
<i>in ungherese:</i>	a közös vámtarifában szerezhető vámcsökkentés a 812/2007/EK rendelet szerint.
<i>in maltese:</i>	tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdri r-Regolament (KE) Nru 812/2007.
<i>in neerlandese:</i>	Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 812/2007.
<i>in polacco:</i>	Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 812/2007.
<i>in portoghese:</i>	redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.º 812/2007.
<i>in rumeno:</i>	reducerea tarifului vamal comun astfel cum este prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 812/2007.
<i>in slovacco:</i>	Zníženie spoločnej colnej sazby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 812/2007.
<i>in sloveno:</i>	znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 812/2007.
<i>in finlandese:</i>	Asetuksessa (EY) N:o 812/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.
<i>in svedese:</i>	nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 812/2007.

ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1233/2006	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 3
Articolo 3	—
Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 4, paragrafo 2, primo comma
Articolo 4, paragrafo 1, lettera c)	Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 4, paragrafo 1, lettera d)	Articolo 4, paragrafo 3
Articolo 4, paragrafo 1, lettera e)	Articolo 4, paragrafo 3
Articolo 4, paragrafo 1, lettera f)	Articolo 4, paragrafo 3
Articolo 4, paragrafo 2	—
Articolo 5, paragrafo 1, primo comma	Articolo 5, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 1, secondo comma	—
Articolo 5, paragrafo 2	—
Articolo 5, paragrafo 3	Articolo 5, paragrafo 2
Articolo 5, paragrafo 4, primo comma	Articolo 5, paragrafo 3
Articolo 5, paragrafo 4, secondo comma	—
Articolo 5, paragrafo 5	—
Articolo 5, paragrafo 6	—
Articolo 5, paragrafo 7	—
Articolo 5, paragrafo 8, primo comma	Articolo 5, paragrafo 4
Articolo 5, paragrafo 9	—
Articolo 5, paragrafo 10	Articolo 6, paragrafo 2
Articolo 6, paragrafo 1, primo comma	Articolo 7, paragrafo 1
Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma	—
Articolo 6, paragrafo 2	—
Articolo 7	Articolo 8
Articolo 8, primo comma	Articolo 2
Articolo 8, secondo comma	—

Regolamento (CE) n. 1233/2006	Presente regolamento
Articolo 9	Articolo 10
Allegato I	Allegato I
Allegato II	Allegato II, parte A
Allegato III	Allegato II, parte B
Allegato IV	—
Allegato V	—
Allegato VI	—

REGOLAMENTO (CE) N. 813/2007 DELLA COMMISSIONE**dell'11 luglio 2007****recante fissazione del coefficiente di assegnazione con riguardo al rilascio di titoli di importazione richiesti nel periodo dal 2 al 6 luglio 2007 per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di contingenti tariffari e di accordi preferenziali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Nella settimana dal 2 al 6 luglio 2007, sono state presentate alle autorità competenti domande di titoli d'importazione, a norma del regolamento (CE) n. 950/2006 o del regolamento (CE) n. 1832/2006 della Commissione, del 13 dicembre 2006, recante misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione della Bulga-

ria e della Romania ⁽³⁾, per un quantitativo totale pari o superiore al quantitativo disponibile per il numero d'ordine 09.4343 (2006-2007).

- (2) La Commissione deve pertanto fissare un coefficiente di assegnazione che consenta il rilascio dei titoli in misura proporzionale al quantitativo disponibile ed informare gli Stati membri che il limite stabilito è stato raggiunto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione presentate dal 2 al 6 luglio 2007, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006 o dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1832/2006, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2006/2006 (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 95).

⁽³⁾ GU L 354 del 14.12.2006, pag. 8.

ALLEGATO

Zucchero preferenziale ACP-INDIA
Titolo IV del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2006/2007

Numero d'ordine	Paese	% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 2.7.2007-6.7.2007	Limite
09.4331	Barbados	100	
09.4332	Belize	100	
09.4333	Costa d'Avorio	0	Raggiunto
09.4334	Repubblica del Congo	0	Raggiunto
09.4335	Figi	100	
09.4336	Guyana	100	
09.4337	India	0	Raggiunto
09.4338	Giamaica	100	
09.4339	Kenya	0	Raggiunto
09.4340	Madagascar	0	Raggiunto
09.4341	Malawi	100	
09.4342	Maurizio	100	
09.4343	Mozambico	100	Raggiunto
09.4344	Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis	—	
09.4345	Suriname	—	
09.4346	Swaziland	100	
09.4347	Tanzania	0	Raggiunto
09.4348	Trinidad e Tobago	0	Raggiunto
09.4349	Uganda	—	
09.4350	Zambia	100	
09.4351	Zimbabwe	100	

Zucchero preferenziale ACP-INDIA
Titolo IV del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2007/2008

Numero d'ordine	Paese	% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 2.7.2007-6.7.2007	Limite
09.4331	Barbados	100	
09.4332	Belize	100	
09.4333	Costa d'Avorio	100	
09.4334	Repubblica del Congo	100	
09.4335	Figi	100	
09.4336	Guyana	100	

Numero d'ordine	Paese	% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 2.7.2007-6.7.2007	Limite
09.4337	India	0	Raggiunto
09.4338	Giamaica	100	
09.4339	Kenya	100	
09.4340	Madagascar	100	
09.4341	Malawi	100	
09.4342	Maurizio	100	
09.4343	Mozambico	100	
09.4344	Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis	—	
09.4345	Suriname	—	
09.4346	Swaziland	100	
09.4347	Tanzania	100	
09.4348	Trinidad e Tobago	100	
09.4349	Uganda	—	
09.4350	Zambia	100	
09.4351	Zimbabwe	100	

Zucchero complementare

Titolo V del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2006/2007

Numero d'ordine	Paese	% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 2.7.2007-6.7.2007	Limite
09.4315	India	100	
09.4316	Paesi firmatari del protocollo ACP	100	

Zucchero concessioni CXL

Titolo VI del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2006/2007

Numero d'ordine	Paese	% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 2.7.2007-6.7.2007	Limite
09.4317	Australia	0	Raggiunto
09.4318	Brasile	0	Raggiunto
09.4319	Cuba	0	Raggiunto
09.4320	Altri paesi terzi	0	Raggiunto

Zucchero Balcani**Titolo VII del regolamento (CE) n. 950/2006****Campagna 2006/2007**

Numero d'ordine	Paese	% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 2.7.2007-6.7.2007	Limite
09.4324	Albania	100	Raggiunto
09.4325	Bosnia-Erzegovina	0	
09.4326	Serbia, Montenegro e Kosovo	100	
09.4327	Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	100	
09.4328	Croazia	100	

Zucchero di importazione eccezionale e industriale**Titolo VIII del regolamento (CE) n. 950/2006****Campagna 2006/2007**

Numero d'ordine	Tipo	% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 2.7.2007-6.7.2007	Limite
09.4380	Eccezionale	—	
09.4390	Industriale	100	

Importazioni di zucchero nell'ambito dei contingenti tariffari transitori aperti per la Bulgaria e la Romania**Capitolo 1, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1832/2006****Campagna 2006/2007**

Numero d'ordine	Paese	% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 2.7.2007-6.7.2007	Limite
09.4365	Bulgaria	0	Raggiunto
09.4366	Romania	0	Raggiunto

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2007/43/CE DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 2007

che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

(1) Il protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali allegato al trattato che istituisce la Comunità europea prevede che, nella formulazione e nell'attuazione delle politiche nel settore dell'agricoltura, la Comunità e gli Stati membri tengano pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale.

(2) La direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti ⁽³⁾, redatta sulla base della Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti ⁽⁴⁾ («la convenzione»), definisce norme minime per la protezione degli animali negli allevamenti, con disposizioni relative alla disponibilità di un ricovero, di alimentazione e di cure adeguate alle esigenze fisiologiche ed etologiche degli animali.

⁽¹⁾ Parere del 14 febbraio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere del 26 ottobre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 323 del 17.11.1978, pag. 14. Convenzione modificata da un protocollo di modifica (GU L 395 del 31.12.1992, pag. 22).

(3) La Comunità ha aderito alla Convenzione e una raccomandazione specifica relativa ai polli domestici (*Gallus gallus*), comprensiva di disposizioni aggiuntive per i polli allevati per la produzione di carne, è stata adottata nell'ambito della Convenzione.

(4) La relazione del comitato scientifico della salute e del benessere degli animali, del 21 marzo 2000, sul benessere dei polli allevati per la produzione di carne (broiler) ha concluso che l'elevato tasso di crescita delle varietà di polli attualmente impiegate a tal fine non è accompagnato da un livello soddisfacente di benessere e salute degli animali, e che gli effetti negativi dell'elevata densità sono minori negli edifici al cui interno sono possibili condizioni climatiche favorevoli.

(5) Appena saranno disponibili i relativi pareri dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), saranno adottate disposizioni specifiche per le aree non provviste di lettiera, al fine di minimizzare l'influenza di parametri genetici o di includere indicatori di benessere oltre alla pododermatite.

(6) È necessario stabilire norme a livello comunitario per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne, al fine di evitare distorsioni della concorrenza che possono interferire col corretto funzionamento dell'organizzazione comune di mercato in questo settore, nonché per garantire lo sviluppo razionale del settore stesso.

(7) In conformità del principio di proporzionalità è necessario e opportuno, per raggiungere l'obiettivo fondamentale di introdurre miglioramenti quanto al benessere degli animali nell'allevamento intensivo di pollame, stabilire norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne. In conformità dell'articolo 5, terzo comma, del trattato, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

(8) Le norme dovrebbero concentrarsi sui problemi di benessere nei sistemi di allevamento intensivo. Per evitare di applicare misure sproporzionate all'allevamento di piccoli gruppi di polli, occorre stabilire una soglia minima per l'applicazione della presente direttiva.

- (9) È importante che il personale che si occupa dei polli comprenda le esigenze in materia di benessere degli animali e riceva una formazione adeguata per svolgere le proprie mansioni o abbia acquisito un'esperienza equivalente a detta formazione.
- (10) Nello stabilire norme per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne, occorre mantenere un equilibrio tra i diversi aspetti da considerare per quanto attiene al benessere degli animali, alle considerazioni sanitarie, economiche e sociali e all'impatto ambientale.
- (11) Il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, e il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽²⁾, definiscono già un quadro per i controlli ufficiali che prevede il rispetto di alcune norme in materia di benessere degli animali. Inoltre, il regolamento (CE) n. 882/2004 prevede che gli Stati membri presentino relazioni annuali sull'attuazione dei piani di controllo nazionali pluriennali, comprensive dei risultati dei controlli e degli audit effettuati. A tale scopo è previsto un sostegno finanziario sia in tali regolamenti sia nella decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽³⁾.
- (12) In diversi Stati membri esistono già vari sistemi facoltativi per l'etichettatura della carne di pollo, in conformità delle norme sul benessere degli animali e di altri parametri.
- (13) Alla luce dell'esperienza ottenuta applicando tali sistemi facoltativi di etichettatura, è opportuno che la Commissione presenti una relazione sulla possibile introduzione di un sistema di etichettatura specifico, armonizzato e obbligatorio a livello comunitario per la carne, i prodotti e le preparazioni a base di carne di pollo, nel rispetto delle norme relative al benessere degli animali e tenendo conto delle possibili implicazioni socioeconomiche, degli effetti sui partner economici della Comunità e della conformità del sistema di etichettatura con le norme dell'Organizzazione mondiale del commercio.
- (14) È opportuno che la Commissione presenti una relazione basata su prove scientifiche aggiornate, tenendo conto delle ricerche ed esperienze pratiche ulteriori per migliorare il benessere dei polli allevati per la produzione di carne, compresa la linea ascendente di tali polli, in parti-

colare per quanto riguarda gli aspetti non coperti dalla presente direttiva. La relazione dovrebbe considerare in modo specifico la possibilità di introdurre soglie per le indicazioni di condizioni di scarso benessere individuate durante le ispezioni post mortem e l'influenza dei parametri genetici sulle carenze individuate che sono all'origine di scarso benessere dei polli allevati per la produzione di carne.

- (15) È opportuno che gli Stati membri stabiliscano norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva e ne garantiscano l'applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
- (16) Il Consiglio, a norma del punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» ⁽⁴⁾, dovrebbe incoraggiare gli Stati membri a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione.
- (17) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica ai polli allevati per la produzione di carne.

Non si applica tuttavia:

- a) alle aziende con meno di 500 polli;
- b) alle aziende in cui sono allevati soltanto gruppi di polli da riproduzione;
- c) agli incubatoi;
- d) ai polli allevati estensivamente al coperto e all'aperto, di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 1538/91 della Commissione, del 5 giugno 1991, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame ⁽⁶⁾; e

⁽¹⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio.

⁽³⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006.

⁽⁴⁾ GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1; rettifica nella GU C 4 dell'8.1.2004, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

⁽⁶⁾ GU L 143 del 7.6.1991, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2029/2006 (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 29).

e) ai polli allevati con metodi biologici in conformità del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ⁽¹⁾.

2. La presente direttiva si applica agli animali d'allevamento presenti nelle aziende con animali sia da riproduzione che d'allevamento.

Gli Stati membri restano liberi di adottare misure più rigorose nel settore oggetto della presente direttiva.

La responsabilità principale per il benessere degli animali spetta al proprietario o al detentore degli animali stessi.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) «proprietario»: qualunque persona fisica o giuridica proprietaria dell'azienda in cui è allevato il pollame;
- b) «detentore»: qualunque persona fisica o giuridica responsabile dei polli a titolo contrattuale o per legge, in modo temporaneo o permanente;
- c) «autorità competente»: l'autorità centrale di uno Stato membro competente per effettuare i controlli relativi al benessere degli animali ed i controlli veterinari e zootecnici o qualsiasi altra autorità cui è stata conferita competenza in materia a livello regionale, locale o altro;
- d) «veterinario ufficiale»: un veterinario qualificato, in conformità dell'allegato I, sezione III, capo IV, parte A), del regolamento (CE) n. 854/2004, ad assumere tale funzione e nominato dall'autorità competente;
- e) «pollo»: animale della specie *Gallus gallus* allevato per la produzione di carne;
- f) «azienda»: un luogo di produzione in cui si allevano polli;
- g) «pollaio»: un edificio all'interno di un'azienda in cui è allevato un gruppo di polli;
- h) «area utilizzabile»: un'area provvista di lettiera e sempre accessibile ai polli;
- i) «densità di allevamento»: il peso vivo complessivo dei polli presenti contemporaneamente in un pollaio per metro quadro di area utilizzabile;
- j) «gruppo»: un insieme di polli collocati e presenti contemporaneamente in un pollaio di un'azienda;
- k) «tasso di mortalità giornaliera»: il numero dei polli deceduti in un pollaio lo stesso giorno, compresi quelli abbattuti per malattia o per altri motivi, diviso per il numero di polli presenti in tale giorno nel pollaio, moltiplicato per 100;
- l) «tasso di mortalità giornaliera cumulativo»: la somma dei tassi di mortalità giornaliera.

2. La definizione di «area utilizzabile» di cui al paragrafo 1, lettera h), riguardo alle aree non provviste di lettiera può essere completata secondo la procedura di cui all'articolo 11, alla luce dei risultati del parere scientifico dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare sull'impatto delle aree provviste di lettiera sul benessere dei polli.

Articolo 3

Norme per l'allevamento dei polli

1. Gli Stati membri garantiscono che:

- a) tutti i pollai rispettino le norme di cui all'allegato I;
- b) le ispezioni previste, il monitoraggio e i controlli successivi, compresi quelli di cui all'allegato III, siano effettuati dall'autorità competente o dal veterinario ufficiale.

2. Gli Stati membri garantiscono che la densità massima di allevamento in un'azienda o in un pollaio di un'azienda non superi in alcun momento 33 kg/m².

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono stabilire una maggiore densità massima purché il proprietario o il detentore rispetti le norme di cui all'allegato II oltre a quelle di cui all'allegato I.

4. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia concessa una deroga ai sensi del paragrafo 3, la densità massima di allevamento in un'azienda o in un pollaio di un'azienda non superi in alcun momento 39 kg/m².

⁽¹⁾ GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 394/2007 della Commissione (GU L 98 del 13.4.2007, pag. 3).

5. Quando i criteri di cui all'allegato V sono soddisfatti, gli Stati membri possono autorizzare un aumento della densità massima di allevamento di cui al paragrafo 4 di 3 kg/m² al massimo.

Articolo 4

Formazione e orientamento per il personale che si occupa dei polli

1. Gli Stati membri provvedono affinché i detentori che sono persone fisiche ricevano una formazione sufficiente allo svolgimento delle loro mansioni e siano disponibili corsi di formazione adeguati.

2. I corsi di formazione di cui al paragrafo 1 sono incentrati sugli aspetti relativi al benessere e riguardano in particolare le questioni elencate nell'allegato IV.

3. Gli Stati membri provvedono affinché sia istituito un sistema per il controllo e l'approvazione dei corsi di formazione. Il detentore dei polli deve essere titolare di un certificato riconosciuto dall'autorità competente dello Stato membro interessato, attestante il completamento dei corsi di formazione o l'acquisizione di un'esperienza equivalente alla formazione stessa.

4. Gli Stati membri possono riconoscere l'esperienza acquisita anteriormente al 30 giugno 2010 come equivalente alla partecipazione ai corsi di formazione ed emettono certificati per attestare tale equivalenza.

5. Gli Stati membri possono stabilire che le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 si applichino anche ai proprietari.

6. I proprietari o i detentori forniscono istruzioni e orientamenti sulle norme applicabili in materia di benessere degli animali, comprese quelle relative ai metodi di abbattimento praticati nelle aziende, alle persone da loro assunte per occuparsi dei polli, catturarli o caricarli.

Articolo 5

Etichettatura delle carni di pollame

Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla possibile introduzione di un sistema di etichettatura specifico, armonizzato e obbligatorio per le carni, i prodotti e le preparazioni a base di carne di pollame basato sul rispetto di criteri relativi al benessere degli animali.

La relazione prende in considerazione le eventuali implicazioni socio-economiche, gli effetti per i partner economici della Comunità e la compatibilità di tale sistema di etichettatura con le norme dell'Organizzazione mondiale del commercio.

La relazione è accompagnata da adeguate proposte legislative che tengano conto di tali considerazioni e dell'esperienza acqui-

sita dagli Stati membri nell'applicazione dei sistemi di etichettatura facoltativi.

Articolo 6

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio

1. Sulla scorta di un parere scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2010, una relazione sull'influenza dei parametri genetici sulle carenze individuate che sono all'origine di scarso benessere dei polli. Se necessario, la relazione può essere accompagnata da adeguate proposte legislative.

2. Gli Stati membri sottopongono alla Commissione i risultati della raccolta dei dati fondata sul monitoraggio di un campione rappresentativo di gruppi macellati durante un periodo minimo di un anno. Al fine di consentire analisi pertinenti, i requisiti in materia di campionatura e di dati di cui all'allegato III dovrebbero essere scientificamente fondati, obiettivi e comparabili, ed essere stabiliti in conformità della procedura di cui all'articolo 11.

Gli Stati membri possono necessitare di un contributo finanziario della Comunità per la raccolta dei dati ai fini della presente direttiva.

3. Sulla base dei dati disponibili e tenuto conto delle nuove prove scientifiche, la Commissione trasmette al Parlamento europeo ed al Consiglio, entro il 30 giugno 2012, una relazione sull'applicazione della presente direttiva e sui suoi effetti sul benessere dei polli, nonché sullo sviluppo degli indicatori di benessere. La relazione tiene conto dei vari metodi e condizioni di produzione. Essa tiene conto altresì delle implicazioni socio-economiche e amministrative della presente direttiva, ivi compresi gli aspetti regionali.

Articolo 7

Ispezioni

1. L'autorità competente effettua ispezioni non discriminatorie per verificare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva.

Tali ispezioni sono effettuate su una percentuale adeguata degli animali allevati in ciascuno Stato membro, conformemente alle disposizioni pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 882/2004, e possono essere condotte contemporaneamente a controlli effettuati ad altri fini.

Gli Stati membri instaurano procedure adeguate per determinare la densità di allevamento.

2. Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione annuale sulle ispezioni di cui al paragrafo 1 effettuate nell'anno precedente. La relazione è corredata di un elenco delle azioni più importanti intraprese dall'autorità competente per ovviare ai principali problemi di benessere riscontrati.

Articolo 8

Guide alle buone pratiche di gestione

Gli Stati membri incoraggiano l'elaborazione di guide alle buone pratiche di gestione, comprendenti orientamenti riguardo all'osservanza della presente direttiva. Sono incoraggiate la diffusione e l'utilizzazione di tali guide.

Articolo 9

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 30 giugno 2010 e provvedono a notificare immediatamente le eventuali successive modifiche.

Articolo 10

Competenze di esecuzione

Le misure necessarie per garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva possono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 11.

Articolo 11

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requi-

siti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare («il comitato»).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 12

Recepimento

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 30 giugno 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

S. GABRIEL

⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell'8.4.2006, pag. 3).

ALLEGATO I

NORME APPLICABILI ALLE AZIENDE

Oltre alle disposizioni pertinenti contenute in altri atti legislativi pertinenti del diritto comunitario, si applicano le norme seguenti:

Abbeveratoi

1. Gli abbeveratoi sono posizionati e sottoposti a manutenzione in modo da ridurre al minimo le perdite.

Alimentazione

2. Il mangime è disponibile in qualsiasi momento o soltanto ai pasti e non dev'essere ritirato prima di 12 ore dal momento previsto per la macellazione.

Lettiera

3. Tutti i polli hanno accesso in modo permanente a una lettiera asciutta e friabile in superficie.

Ventilazione e riscaldamento

4. Vi dev'essere sufficiente ventilazione per evitare il surriscaldamento, se necessario in combinazione con i sistemi di riscaldamento per rimuovere l'umidità in eccesso.

Rumore

5. Il livello sonoro dev'essere il più basso possibile. La costruzione, l'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei ventilatori, dei dispositivi di alimentazione e di altre attrezzature sono tali da provocare la minore quantità possibile di rumore.

Luce

6. Tutti gli edifici sono illuminati con un'intensità di almeno 20 lux durante le ore di luce, misurata a livello dell'occhio dell'animale e in grado di illuminare almeno l'80 % dell'area utilizzabile. Una riduzione temporanea del livello di luce può essere ammessa se ritenuta necessaria in seguito al parere di un veterinario.
7. Entro i sette giorni successivi al momento in cui i polli sono collocati nell'edificio e fino a tre giorni prima del momento previsto per la macellazione, la luce deve seguire un ritmo di 24 ore e comprendere periodi di oscurità di almeno 6 ore totali, con almeno un periodo ininterrotto di oscurità di almeno 4 ore, esclusi i periodi di attenuazione della luce.

Ispezioni

8. Tutti i polli presenti nell'azienda devono essere ispezionati almeno due volte al giorno. Occorre prestare particolare attenzione ai segni che rivelano un abbassamento del livello di benessere e/o di salute degli animali.
9. I polli gravemente feriti o che mostrano segni evidenti di deterioramento della salute, come quelli con difficoltà nel camminare o che presentano ascite o malformazioni gravi, e che è probabile che soffrano, ricevono una terapia appropriata o sono abbattuti immediatamente. Un veterinario è contattato ogniqualvolta se ne presenti la necessità.

Pulizia

10. Ad ogni depopolamento definitivo, le parti degli edifici, delle attrezzature o degli utensili in contatto con i polli sono pulite e disinfettate accuratamente prima di introdurre nel pollaio un nuovo gruppo di animali. Dopo il depopolamento definitivo di un pollaio si deve rimuovere tutta la lettiera e predisporre una lettiera pulita.

Tenuta dei registri

11. Il proprietario o detentore deve tenere un registro per ciascun pollaio dell'azienda, indicante:
 - a) il numero di polli introdotti;
 - b) l'area utilizzabile;
 - c) l'ibrido o la razza dei polli, se noti;

- d) per ogni controllo, il numero di volatili trovati morti con indicazione delle cause, se note, nonché il numero di volatili abbattuti e la causa;
- e) il numero di polli rimanenti nel gruppo una volta prelevati quelli destinati alla vendita o alla macellazione;

Tali registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e vengono resi disponibili all'autorità competente che effettui un'ispezione o che ne faccia comunque richiesta.

Interventi chirurgici

12. Sono proibiti tutti gli interventi chirurgici, effettuati a fini diversi da quelli terapeutici o diagnostici, che recano danno o perdita di una parte sensibile del corpo o alterazione della struttura ossea.

La troncatura del becco può tuttavia essere autorizzata dagli Stati membri una volta esaurite le altre misure volte a impedire plumofagia e cannibalismo. In tali casi, detta operazione è effettuata, soltanto previa consultazione e su consiglio di un veterinario, da personale qualificato su pulcini di età inferiore a 10 giorni. Inoltre, gli Stati membri possono autorizzare la castrazione degli animali. La castrazione è effettuata soltanto con la supervisione di un veterinario e ad opera di personale specificamente formato.

ALLEGATO II

NORME PER IL RICORSO A DENSITÀ PIÙ ELEVATE

Notifica e documentazione

Si applicano le seguenti norme:

1. Il proprietario o il detentore comunica all'autorità competente l'intenzione di ricorrere a una densità superiore a 33 kg/m² di peso vivo.

Egli indica la cifra esatta ed informa l'autorità competente di qualsiasi modifica della densità di allevamento almeno 15 giorni prima della collocazione del gruppo di polli nel pollaio.

Se l'autorità competente lo richiede, la notifica è accompagnata da un documento che riprende in sintesi le informazioni contenute nella documentazione di cui al punto 2.

2. Il proprietario o detentore tiene a disposizione nel pollaio la documentazione che descrive in dettaglio i sistemi di produzione. In particolare, tale documentazione comprende informazioni relative a particolari tecnici del pollaio e delle sue attrezzature quali:
 - a) una mappa del pollaio indicante le dimensioni delle superfici occupate dai polli;
 - b) sistemi di ventilazione e, ove pertinente, di raffreddamento e riscaldamento, comprese le rispettive ubicazioni, un piano della ventilazione indicante in dettaglio i parametri di qualità dell'aria prefissati, come flusso, velocità e temperatura dell'aria;
 - c) sistemi di alimentazione e approvvigionamento d'acqua e loro ubicazione;
 - d) sistemi d'allarme e di riserva in caso di guasti ad apparecchiature automatiche o meccaniche essenziali per la salute ed il benessere degli animali;
 - e) tipo di pavimentazione e lettiera normalmente usate.

La documentazione è resa disponibile all'autorità competente su sua richiesta ed è tenuta aggiornata. In particolare, sono registrate le ispezioni tecniche al sistema di ventilazione e di allarme.

Il proprietario o detentore comunica senza indugio all'autorità competente eventuali cambiamenti del pollaio, delle attrezzature e delle procedure descritti che potrebbero influire sul benessere dei volatili.

Norme per le aziende — controllo dei parametri ambientali

3. Il proprietario o detentore provvede affinché ciascun pollaio di un'azienda sia dotato di sistemi di ventilazione e, se necessario, di riscaldamento e raffreddamento concepiti, costruiti e fatti funzionare in modo che
 - a) la concentrazione di ammoniaca (NH₃) non superi 20 ppm e la concentrazione di anidride carbonica (CO₂) non superi 3 000 ppm misurati all'altezza della testa dei polli;
 - b) la temperatura interna non superi quella esterna di più di 3 °C quando la temperatura esterna all'ombra è superiore a 30 °C;
 - c) l'umidità relativa media misurata all'interno del pollaio durante 48 ore non superi il 70 % quando la temperatura esterna è inferiore a 10 °C.

ALLEGATO III

MONITORAGGIO E CONTROLLI SUCCESSIVI PRESSO IL MACELLO**(di cui all'articolo 3, paragrafo 1)**1. *Mortalità*

- 1.1. In caso di densità di allevamento superiori a 33 kg/m², la documentazione che accompagna il gruppo include il tasso di mortalità giornaliera e il tasso di mortalità giornaliera cumulativo calcolati dal proprietario o detentore e all'ibrido o alla razza dei polli.
- 1.2. Sotto la supervisione del veterinario ufficiale, tali dati e il numero di polli da carne arrivati morti vengono registrati indicando l'azienda e il pollaio della stessa. La credibilità dei dati e del tasso di mortalità giornaliera cumulativo è controllata tenendo conto del numero di polli da carne macellati e del numero di polli da carne arrivati morti al macello.

2. *Ispezione post mortem*

Nel contesto dei controlli effettuati a norma del regolamento (CE) n. 854/2004, il veterinario ufficiale valuta i risultati dell'ispezione post mortem al fine di individuare altre possibili indicazioni di condizioni di scarso benessere, quali livelli anormali di dermatiti da contatto, parassitismo e malattie sistemiche nell'azienda o nel pollaio dell'azienda di origine.

3. *Comunicazione dei risultati*

Se il tasso di mortalità di cui al punto 1 o i risultati dell'ispezione post mortem di cui al punto 2 corrispondono a condizioni di benessere animale scarse, il veterinario ufficiale comunica i dati al proprietario o al detentore degli animali ed all'autorità competente, che intraprendono azioni appropriate.

ALLEGATO IV

FORMAZIONE

I corsi di formazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, riguardano almeno la normativa comunitaria relativa alla protezione dei polli, in particolare le seguenti questioni:

- a) allegati I e II;
- b) fisiologia, in particolare il fabbisogno di acqua e cibo, comportamento animale e concetto di stress;
- c) aspetti pratici della manipolazione attenta del pollame, compresi la cattura, il carico e il trasporto;
- d) cure d'emergenza per i polli, uccisione e abbattimento d'emergenza;
- e) misure di biosicurezza preventiva.

ALLEGATO V

CRITERI PER IL RICORSO ALL'AUMENTO DELLA DENSITÀ MASSIMA**(di cui all'articolo 3, paragrafo 5)**1. *Criteri*

- a) il monitoraggio dell'azienda effettuato dall'autorità competente negli ultimi due anni non ha rivelato carenze rispetto ai requisiti della presente direttiva,
- b) il proprietario dell'azienda o il detentore effettua il monitoraggio utilizzando le guide alle buone pratiche di gestione di cui all'articolo 8, e
- c) in almeno sette gruppi consecutivi di polli successivamente controllati e provenienti da un pollaio, la mortalità giornaliera cumulativa è stata inferiore a $1\% + 0,06\%$ moltiplicato per l'età alla macellazione espressa in giorni.

Qualora non sia stato effettuato alcun monitoraggio dell'azienda dall'autorità competente negli ultimi due anni, dev'essere effettuato almeno un monitoraggio per controllare se sia rispettato il requisito di cui alla lettera a).

2. *Circostanze eccezionali*

In deroga al punto 1, lettera c), l'autorità competente può decidere di aumentare la densità di allevamento quando il proprietario o il custode abbia fornito spiegazioni sufficienti riguardo alla natura eccezionale di un tasso di mortalità giornaliera cumulativo più alto o abbia dimostrato che le cause sfuggono al suo controllo.

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 luglio 2007

che autorizza l'Austria a concludere con la Svizzera un accordo contenente disposizioni di deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

(2007/485/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

2007, la Commissione ha comunicato all'Austria di disporre di tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare la richiesta.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 396,

(4) L'accordo contiene disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) che derogano all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda i beni importati in Austria per la centrale transfrontaliera. Tali importazioni di beni dalla Svizzera in Austria da parte di soggetti passivi aventi diritto alla detrazione totale non saranno assoggettate ad IVA, al fine di ottenere dalla Svizzera un regime analogo per i beni importati dall'Austria in Svizzera.

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 396, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro a concludere con un paese terzo un accordo che contenga deroghe a detta direttiva.

(5) La deroga pertanto non avrà effetti negativi sulle risorse proprie delle Comunità europee derivanti dall'IVA,

(2) Con lettera protocollata dal segretariato generale della Commissione il 13 settembre 2005, l'Austria ha chiesto di essere autorizzata a concludere con la Svizzera un accordo relativo ad una centrale elettrica transfrontaliera sul fiume Inn tra Prutz (Austria) e Tschlin (Svizzera).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

(3) In conformità dell'articolo 396, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 1° marzo 2007, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dall'Austria. Con lettera del 6 marzo

L'Austria è autorizzata a concludere con la Svizzera un accordo contenente disposizioni di deroga alla direttiva 2006/112/CE relativamente alla costruzione, alla manutenzione, al rinnovo e al funzionamento di una centrale elettrica transfrontaliera sul fiume Inn tra Prutz (Austria) e Tschlin (Svizzera).

⁽¹⁾ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/138/CE (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 92).

Le disposizioni di deroga all'IVA previste dall'accordo sono definite nell'articolo 2.

Articolo 2

In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE, le importazioni di beni dalla Svizzera in Austria effettuate da soggetti passivi aventi diritto alla detrazione totale non sono soggette all'IVA se i beni sono utilizzati per la costruzione, la manutenzione, il rinnovo e il funzionamento della centrale elettrica transfrontaliera di cui all'articolo 1.

Articolo 3

La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 10 luglio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F. TEIXEIRA DOS SANTOS

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2006

relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 65 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio

(Caso COMP/F/39.234 — Extra di lega — riadozione)

[notificata con il numero C(2006) 6765]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2007/486/CE)

Il 20 dicembre 2006, la Commissione ha adottato una decisione relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 65 del trattato CECA. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 30 del regolamento CE n. 1/2003 del Consiglio ⁽¹⁾, la Commissione pubblica i nomi delle parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni erogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei propri segreti aziendali. Il testo integrale della decisione, privo delle parti per le quali la società può legittimamente invocare il diritto alla riservatezza, è disponibile nella lingua originale sul sito web della DG Concorrenza, http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html

DESTINATARIO, RESPONSABILE DELL'INFRAZIONE E INFRAZIONE

(1) Il destinatario della decisione è la TKS (ThyssenKrupp Stainless AG) per il comportamento della TS-AG (Thyssen Stahl AG). Con una dichiarazione esplicita alla Commissione, rilasciata il 23 luglio 1997, la TKS si è volontariamente assunta la responsabilità del comportamento della TS-AG, almeno per quanto riguarda gli anni 1993/1994.

(2) Dal 16 dicembre 1993 fino al 31 dicembre 1994, quando cessò l'attività economica nel settore dell'acciaio inossidabile, si rese responsabile di un'infrazione unica e continuata in violazione dell'articolo 65 del trattato CECA, fissando i prezzi delle leghe utilizzate nell'industria dell'acciaio inossidabile in Europa occidentale.

PROCEDURA

(3) La decisione riguarda la nuova adozione della decisione 98/247/CECA della Commissione, del 21 gennaio 1998 ⁽²⁾. La decisione era stata in parte annullata dalle Corti ⁽³⁾ per motivi procedurali. Le Corti conclusero che nel 1998 la Commissione aveva inflitto alla TKS un'amenda per il comportamento della TS-AG, senza avere

dato la possibilità di esprimere osservazioni in merito a tale comportamento prima dell'imposizione dell'amenda e che ciò violava il diritto della TKS ad essere sentita.

(4) Il 24 aprile 2006, la Commissione ha trasmesso alla TKS una comunicazione degli addebiti volta a correggere l'errore procedurale segnalato dalle Corti.

FUNZIONAMENTO DEL CARTELLO

(5) L'extra di lega è una componente del prezzo, calcolata sulla base del prezzo delle leghe e aggiunta al prezzo di base dell'acciaio inossidabile. Il costo delle leghe utilizzate dai produttori di acciaio inossidabile (nichel, cromo e molibdeno) rappresenta una porzione considerevole del costo complessivo di produzione. Nel periodo in considerazione i prezzi delle leghe sono stati estremamente volatili.

(6) Nel 1993, i prezzi delle leghe e dell'acciaio inossidabile sono calati bruscamente. Quando, nel settembre 1993, i prezzi del nichel cominciarono a crescere, i profitti dei produttori si ridussero considerevolmente. Per porre rimedio a tale situazione, i produttori di prodotti piatti di acciaio inossidabile si riunirono a Madrid il 16 dicembre 1993. Successivamente, avvennero numerosi contatti tra i produttori relativi al calcolo e all'applicazione dell'extra di lega.

⁽¹⁾ GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

- (7) La decisione della Commissione si basò sul fatto che la TS-AG e altre imprese avevano modificato in maniera concordata i valori di riferimento della formula di calcolo dell'extra di lega, pratica che ha avuto per oggetto ed effetto di limitare e falsare il gioco normale della concorrenza sul mercato comune.

APPLICAZIONE DEL TRATTATO CECA

- (8) La Commissione ritiene che nel caso del cartello in questione debbano essere applicate all'infrazione le norme di diritto sostanziale del trattato CECA in quanto questo era in vigore all'epoca dell'infrazione (1993/1994). Non sono emersi motivi per applicare la *lex mitior*.

RESPONSABILITÀ DELLA TKS PER IL COMPORTAMENTO DELLA TS-AG

- (9) Nella decisione si sostiene che, alla luce della dichiarazione del 23 luglio 1997, la TKS è responsabile del comportamento della TS-AG e si chiarisce che non vengono invocati i concetti di successione giuridica o economica.
- (10) La sentenza della Corte di giustizia non ha messo in discussione la dichiarazione del 1997, che non è contraria ai principi generali del diritto o alla prassi decisionale della Commissione.

PRESCRIZIONE

- (11) La decisione conclude che non esiste un termine di prescrizione, considerata la sospensione dei procedimenti giudiziari.

AMMENDE

Importo di base

Gravità

- (12) Per garantire la non discriminazione tra i destinatari della decisione 98/247/CECA della Commissione, l'infrazione viene ritenuta di natura grave (a partire dai quattro milioni di EUR).

Durata

- (13) L'importo di partenza è incrementato del 10 % in quanto l'infrazione è stata compiuta per più di un anno (dal 16 dicembre 1993 al 31 dicembre 1994).

Circostanze attenuanti

- (14) Conformemente alla decisione 98/247/CECA, l'importo iniziale è diminuito del 10 % in quanto la situazione economica del settore era critica.

Applicazione della comunicazione del 1996 sul trattamento favorevole

- (15) Conformemente alla comunicazione del 1996 relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese e alla luce della sentenza del Tribunale di primo grado⁽¹⁾, l'ammenda è ulteriormente ridotta del 20 %, in quanto la TKS ha collaborato con la Commissione nell'accertamento dei fatti. L'ammenda è pertanto fissata a 3 168 000 EUR.

⁽¹⁾ Sentenza del 13 dicembre 2001 nelle cause T-45/98 e T-47/98, Krupp Thyssen Stainless GmbH e Acciai Terni SpA/Commissione, punto 281, Raccolta 2001, pag. II-3757.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2007

relativa all'assegnazione al Regno Unito di giorni in mare aggiuntivi nella divisione CIEM VIIe

[notificata con il numero C(2007) 3212]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2007/487/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽¹⁾, in particolare il punto 9 dell'allegato II C,

viste le richieste presentate dal Regno Unito,

considerando quanto segue:

- (1) Il punto 7 dell'allegato II C del regolamento (CE) n. 41/2007 precisa il numero massimo di giorni in mare (192) in cui i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri, che detengono a bordo sfogliare aventi maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm o reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi maglie di dimensione inferiore a 220 mm, possono essere presenti nella divisione CIEM VIIe dal 1° febbraio 2007 al 31 gennaio 2008.
- (2) Il punto 9 dello stesso allegato autorizza la Commissione ad assegnare un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo le suddette sfogliare o reti fisse, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2004.
- (3) Il Regno Unito ha trasmesso dati che mostrano che le navi che hanno cessato le attività a decorrere dal 1° gennaio 2004 hanno registrato una riduzione del 5,24 % dello sforzo di pesca messo in atto nel corso del 2003, preso come periodo di riferimento per le navi presenti nella zona e aventi a bordo sfogliare con maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm.

- (4) Tenuto conto dei dati trasmessi e applicando il metodo di calcolo di cui al punto 9.1, occorre assegnare al Regno Unito dieci giorni in mare aggiuntivi nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2007 e il 31 gennaio 2008 per le navi che detengono a bordo le suddette sfogliare.
- (5) Per motivi di chiarezza, la presente decisione rispecchia il numero totale di giorni aggiuntivi assegnati al Regno Unito e tiene conto dei dodici giorni in mare aggiuntivi precedentemente assegnati con la decisione 2006/461/CE della Commissione, del 26 giugno 2006, relativa all'assegnazione al Regno Unito di giorni di pesca supplementari nella divisione CIEM VIIe ⁽²⁾, poiché tali giorni aggiuntivi rimangono assegnati per il 2007.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il numero massimo di giorni in cui una nave da pesca battente bandiera del Regno Unito e avente a bordo sfogliare con dimensione di maglia pari o superiore a 80 mm può essere presente nella divisione CIEM VIIe, quale stabilito nella tabella I dell'allegato II C del regolamento (CE) n. 41/2007, è portato a 214 giorni all'anno.

Articolo 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2007.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 643/2007 (GU L 151 del 13.6.2007, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 180 del 4.7.2006, pag. 25.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2007

concernente deroghe all'Italia a titolo della direttiva 92/119/CEE del Consiglio per il trasporto, su strade pubbliche e private, di suini da macellazione verso un macello all'interno di zone di protezione a Cremona

[notificata con il numero C(2007) 3314]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2007/488/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini ⁽¹⁾, in particolare il punto 7, paragrafo 2, lettera d), dell'allegato II,

considerando quanto segue:

- (1) Il 7 e 15 maggio 2007, sono state istituite dall'autorità competente in Italia zone di protezione attorno a focolai di malattia vescicolare dei suini nei comuni di Salvirola e Fiesco, in provincia di Cremona, conformemente all'articolo 10 della direttiva 92/119/CEE. Il 14 giugno 2007, è stata istituita una zona di protezione attorno ad un focolaio della stessa epizoozia nel comune di Offanengo, in provincia di Cremona. Le zone di protezione si sovrappongono parzialmente.
- (2) Di conseguenza, sono stati vietati gli spostamenti e i trasporti di suini sulle strade pubbliche e private all'interno di tali zone di protezione.
- (3) Peraltro, l'Italia ha presentato due domande di deroga a tale divieto, in modo da consentire il trasporto, su strade pubbliche e private all'interno delle zone di protezione, di suini da macellazione provenienti dall'esterno di tali zone verso macelli situati all'interno delle stesse.
- (4) Occorre concedere tali deroghe, a condizione che l'Italia adotti misure rigorose di controllo e di precauzione al fine di garantire che non si corrano rischi di propagazione della malattia.
- (5) La decisione 2007/123/CE della Commissione, del 20 febbraio 2007, è stata adottata per accordare una deroga

analogo ad un macello situato nella zona di protezione istituita attorno a un focolaio di malattia vescicolare dei suini nel comune di Romano di Lombardia (provincia di Bergamo, Italia). I provvedimenti adottati per tale zona di protezione sono stati sospesi. La decisione 2007/123/CE va pertanto abrogata di conseguenza.

- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Italia può autorizzare il trasporto, su strade pubbliche e private all'interno delle zone di protezione, di suini da macellazione provenienti dall'esterno di tali zone istituite il 7 e 15 maggio 2007 attorno a focolai di malattia vescicolare dei suini nei comuni di Salvirola e Fiesco e della zona di protezione istituita il 14 giugno 2007 attorno al focolaio della stessa epizoozia nel comune di Offanengo («i suini»), verso i macelli «2037 M/S» e «523M» («il macello»), alle condizioni stabilite all'articolo 2.

Articolo 2

Le condizioni applicabili alle deroghe di cui all'articolo 1 sono le seguenti:

- a) la spedizione dei suini deve essere notificata almeno ventiquattro ore prima dal veterinario ufficiale dell'azienda di origine al veterinario ufficiale del macello;
- b) il trasporto dei suini verso il macello deve avvenire attraverso un corridoio, di cui l'Italia deve fissare in via preliminare i limiti;
- c) i veicoli per il trasporto dei suini devono essere sigillati dall'autorità competente prima o all'atto dell'entrata nel corridoio; al momento della sigillatura, l'autorità competente annota il numero di registrazione del veicolo e il numero di suini trasportati dal medesimo;

⁽¹⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2007/10/CE della Commissione (GU L 63 dell'1.3.2007, pag. 24).

d) al momento dell'arrivo al macello, le autorità competenti:

Articolo 3

La decisione 2007/123/CE è abrogata.

i) verificano e tolgono il sigillo dal veicolo;

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

ii) assistono allo scarico dei suini;

iii) annotano il numero di registrazione del veicolo e il numero di suini trasportati dal medesimo.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2007.

e) i veicoli per il trasporto dei suini al macello devono, immediatamente dopo lo scarico, essere puliti e disinfettati sotto controllo ufficiale e secondo le istruzioni impartite dall'autorità competente, prima che il veicolo lasci il macello.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2007

che fissa il contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute dalla Danimarca nel 2005 nel contesto delle misure di emergenza per combattere la malattia di Newcastle*[notificata con il numero C(2007) 3315]***(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)**

(2007/489/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Nel 2005 si sono manifestati in Danimarca alcuni focolai della malattia di Newcastle. L'insorgenza di tale malattia costituisce un grave pericolo per il patrimonio zootecnico della Comunità.
- (2) Al fine di prevenire la propagazione dell'epizoozia e contribuire ad eradicarla quanto prima, è opportuno che la Comunità partecipi con un contributo finanziario alle spese rimborsabili sostenute dallo Stato membro nell'ambito dei provvedimenti di emergenza di lotta contro la malattia, alle condizioni stabilite dalla decisione 90/424/CEE.
- (3) Con decisione 2006/579/CE della Commissione, del 24 agosto 2006, relativa a un contributo finanziario della Commissione destinato all'eradicazione della malattia di Newcastle in Danimarca nel 2005 ⁽²⁾, è stato accordato un aiuto finanziario pari al 50 % delle spese che possono beneficiare del finanziamento comunitario per l'attuazione degli interventi di lotta contro tale malattia.
- (4) A norma di tale decisione, l'aiuto finanziario della Comunità va concesso a fronte della richiesta presentata dalla Danimarca il 23 ottobre 2006 e sulla base dei documenti giustificativi previsti all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce le norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio ⁽³⁾.

- (5) Alla luce di quanto sopra, occorre fissare l'importo totale del contributo finanziario comunitario alle spese rimborsabili sostenute per le misure di eradicazione della malattia di Newcastle in Danimarca nel 2005.
- (6) L'esito dei controlli effettuati dalla Commissione conformemente alla normativa veterinaria comunitaria e le condizioni di concessione di un aiuto finanziario della Comunità non consentono di riconoscere come rimborsabile la totalità delle spese dichiarate.
- (7) Le osservazioni della Commissione, il metodo di calcolo delle spese rimborsabili e le conclusioni finali sono stati comunicati alla Danimarca per lettera in data 8 marzo 2007.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importo totale del concorso finanziario della Comunità per le spese sostenute per misure di eradicazione della malattia di Newcastle in Danimarca nel 2005 è fissato, in conformità della decisione 2006/579/CE, a 219 385,67 EUR.

Articolo 2

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 232 del 25.8.2006, pag. 40.

⁽³⁾ GU L 55 dell'1.3.2005, pag. 12.

ACCORDI

CONSIGLIO

Informativa sulla data di entrata in vigore dell'accordo di partenariato in materia di pesca tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altra ⁽¹⁾

La Comunità europea e il governo locale della Groenlandia si sono reciprocamente notificati, rispettivamente il 28 giugno e il 2 luglio 2007, il completamento delle rispettive procedure di adozione.

L'accordo è conseguentemente entrato in vigore in data 2 luglio 2007 a norma del suo articolo 16.

⁽¹⁾ GU L 172 del 30.6.2007, pag. 4.